

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 35**

**del 05.03.2007**

**O G G E T T O**

Tribunale di Molfetta. Atto di citazione in giudizio ad istanza del Sig. Giuseppe Dolciamore c/Comune di Molfetta per risarcimento danni da sinistro stradale del 6.2.05. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

In data 06.01.2006 è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dal Sig. Dolciamore Giuseppe - all'udienza del 15.05.2007 – per ivi sentire condannare il Comune di Molfetta al risarcimento dei danni quantificati in € 7.251,81 derivati dal sinistro verificatosi il giorno 06.02.2005 alle ore 17,30 lungo la Banchina S. Domenico quando il motociclo condotto dal Sig. Dolciamore Domenico, diretto verso la Banchina Seminario, cadeva all'altezza del Mercato Ittico a causa delle condizioni accidentate del manto stradale interessato da lavori di scavo;

Rilevato che il responsabile dell'U.A. Affari Legali, in merito al giudizio de quo ritiene opportuna la costituzione dell'Ente atteso che il sinistro è avvenuto in pieno centro abitato, per cui con il rispetto dei limiti di velocità e con l'attenzione richiesti per la circolazione nei centri abitati il conducente avrebbe potuto evitare l'impatto con ordinaria e normale diligenza o quantomeno attutirne gli effetti; perché non si spiega la notevole entità dei danni riportati (oltre 7.000,00 €!); soprattutto perché lo scavo, presunta causa della caduta, fu operato dall'impresa Dalloiso cui incombeva l'onere delle segnalazioni in loco e cui eventualmente imputare la responsabilità dell'accaduto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 20 in data 21.02.2007, con la quale il prefato funzionario dell'U.A. Affari Legali, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell'11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), ha formalizzato la proposta di costituzione in giudizio per le suesposte considerazioni, riservando alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia;

Ritenuto, risultando per le motivazioni ut supra non attribuibile all'Ente la responsabilità dell'accaduto, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Dolciamore Giuseppe, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso, autorizzando la chiamata in causa dell'Impresa Dalloiso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Felice Petruzzella, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Felice Petruzzella, con studio in Molfetta, alla Via Magg. Sallustio n. 17, per la

rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dal Sig. Dolciamore Giuseppe c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa, autorizzando la chiamata in causa dell'Impresa Daloso.

- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.